



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 32 DEL 07/07/2022)

Oggetto: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E SEGUENTI DEL D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

L'anno **2022** il giorno **07** del mese di **luglio** alle ore **18:40** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, in seduta pubblica, in prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Risultano presenti:

SANNA	Presente	FRANCESCA	
MASSIMILIANO		MARCOLI UMBERTO	Presente
ANGIOI PAOLO	Presente	MUREDDU LUIGI	Presente
CARBONI GIUSEPPE	Presente	MURRU CARMEN	Presente
DAGA	Presente	OBINU GIUSEPPE	Presente
MASSIMILIANO		OBINU MARIA	Presente
DELLA VOLPE	Presente	ORRU' STEFANIA	Presente
CARLA		PECORARO	Presente
DERIU FULVIO	Presente	VINCENZO	
FEDERICO	Presente	PINNA FRANCESCO	Presente
FRANCESCO		ANGELO	
IATALESE ANTONIO	Presente	PISANU ROBERTO	Presente
GUISO GIAN	Presente	PORCU	Presente
MICHELE		GIANFRANCO	
LICHERI	Presente	PUDDU GIUSEPPE	Presente
GIANFRANCO		SANNA EFISIO	Presente
LOCCI SERGIO	Presente	URAS GIULIANO	Presente
MARCHI	Presente		

Presenti: 25

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Giuseppe Puddu con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Giovanni Mario Basolu.



COMUNE DI ORISTANO

Risultano presenti gli Assessori Bonaglini Giovanna, Cuccu Ivano, Faedda Luca, Fozzi Rossana Livia, Franceschi Antonio, Prevete Simone Pietro, Zedda Maria Bonaria

Il Consiglio comunale

visto l'articolo 41, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che "Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223.";

richiamati i sotto riportati articoli del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223:

Art. 12

Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successive all'elezione del sindaco e della Giunta municipale elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.

Art. 13

Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

Art. 14

La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.



COMUNE DI ORISTANO

Art. 15

I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, è in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

dato atto che il Presidente ricorda le modalità di votazione:

1. la commissione è composta dal Sindaco, da 3 (tre) componenti effettivi e da 3 (tre) componenti supplenti;
2. la votazione è effettuata a scrutinio segreto;
3. ciascun consigliere deve scrivere nella propria scheda un solo nome;
4. sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre;
5. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;
6. nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia stato eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti
7. si deve procedere con votazioni separate e con le stesse modalità alla elezione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti;

acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del Settore Uffici in Staff del Sindaco dott. Giovanni Mario Basolu;

dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, la dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

si procede, quindi, all'elezione dei componenti effettivi della Commissione Elettorale;

dato atto che il Sindaco non prende parte alla votazione;

dato atto inoltre che è assente al momento della votazione il Consigliere Sanna Efisio;

con l'ausilio degli scrutatori, consiglieri Deriu Fulvio, Murru Carmen e Obinu Maria, vengono distribuite e scrutinate n. 23 schede che danno il seguente risultato:

presenti: 24 ;

votanti: 23 ;



COMUNE DI ORISTANO

hanno riportato voti:

- Orrù Stefania: n. 8
- Sanna Efisio: n. 8
- Murru Carmen: n. 6;

schede bianche: 1;

Il Presidente, accertato l'esito della votazione, comunica che i componenti effettivi eletti sono:

1. Orrù Stefania
2. Sanna Efisio
3. Murru Carmen;

In seguito alla proclamazione, il Presidente invita nuovamente alla votazione per l'elezione dei componenti supplenti della commissione elettorale;

rientra in aula il Consigliere Sanna Efisio;

con l'ausilio dei medesimi scrutatori vengono distribuite e scrutinate n. 24 schede che danno il seguente risultato:

presenti: 25;

votanti: 24;

hanno riportato voti:

- Angioi Paolo: n. 8 ;
- Guiso Gian Michele: n. 6;
- Marchi Francesca:
n. 6;
- schede bianche: 4;

Il Presidente, accertato l'esito della votazione, comunica che i componenti supplenti eletti sono:

1. Angioi Paolo;
2. Guiso Gian Michele;
3. Marchi Francesca;

preso atto dell'esito della votazione proclamato dal Presidente

delibera

1. di eleggere componenti effettivi della Commissione elettorale comunale le Consiglieri Stefania Orrù e Carmen Murru e il Consigliere Efisio Sanna;
2. di eleggere componenti supplenti della Commissione elettorale comunale i Consiglieri Paolo Angioi e Gian Michele Guiso e la Consiglieria Francesca Marchi;
3. di dare atto che la minoranza è rappresentata dal Consigliere Efisio Sanna (componente effettivo) e dalla Consiglieria Francesca Marchi (componente supplente);
4. di dare, infine, atto che la Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

Successivamente, su proposta del Presidente

il Consiglio comunale



COMUNE DI ORISTANO

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 25, votanti 25, voti favorevoli 25;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio
PUDDU GIUSEPPE

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO